



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# **Bollettino**

Settimanale

Anno XXVII - n. 19

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
22 maggio 2017**

**PS10608 - NEW MEDIA SERVICE***Provvedimento n. 26607*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LA PARTE**

1. New Media Service d.o.o., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, con sede a Pola nella Repubblica di Croazia, gestisce il sito <http://www.mappa-della-citta24.it/> che ospita una banca dati contenente molteplici informazioni su aziende italiane (tra cui denominazione sociale, indirizzo, contatti telefonici e fax, sito internet, eventuali logo e "corporate video").

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

**II. LA PRATICA COMMERCIALE**

2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, inerenti le modalità di promozione e gestione dei servizi pubblicitari da esso offerti, basati sull'inserimento dei dati aziendali in un registro elettronico privato accessibile al sito <http://www.mappa-della-citta24.it/>.

3. Nello specifico, varie microimprese hanno ricevuto, a mezzo posta, da New Media Service d.o.o. (di seguito anche New Media Service) una comunicazione, nella quale venivano invitate ad aggiornare i dati aziendali in essa riportati e, quindi, rispedirla al mittente, con le eventuali correzioni indicate nel riquadro intitolato "Aggiunte/modifiche".

4. In particolare, l'instestazione della missiva contiene un logo raffigurante l'Italia ed un riquadro con una scritta composta dall'espressione "Pianta-della-città" ed il nome del Comune in cui ha sede la società contattata. Nelle comunicazioni del 2014, in caratteri molto grandi, per di più enfatizzati con il grassetto, è poi scritto: "*Gentili signore e signori, La preghiamo di aggiornare i dati dei Suoi dati aziendali del 2014*"<sup>1</sup>, mentre in quelle successive "*Gentili signore e signori, La preghiamo di aggiornare i suoi dati aziendali*"<sup>2</sup>. Al di sotto di tale formula, nella parte destra della pagina e con caratteri molto più piccoli, è scritto: "Domanda di registrazione". Sono quindi presenti i seguenti 6 campi precompilati: 'offrire/mese' con l'indicazione del mese e dell'anno in cui la comunicazione è stata inviata; 'oggetto' sempre compilato con 'Pianta/Mappa della città'; 'Registrazione' sempre compilato con 'Premium/ce'; 'Designazione' sempre compilato con 'offrire/pubblicitario'; 'Prezzo / Mese' compilato con '66 Euro'; 'Periodo' compilato con il biennio di riferimento (2014-2016 oppure 2015-2017 e l'indicazione 24 mesi).

<sup>1</sup> L'errore è nella comunicazione originale. Si veda doc. prot. n. 0045167 del 2014.

<sup>2</sup> Si veda ad esempio doc. prot. n. 0052107 del 2016.

5. Nella parte centrale della lettera sono indicati i dati precompilati relativi all'azienda destinataria della missiva. Le informazioni riportate sono: 'Attività'; 'Nome dell'azienda'; 'Via / n'; 'CAP/Località'; 'Telefono'; 'Telefax'; Internet (URL); 'E-Mail'; 'Regione'; 'Altro'. Accanto vi è lo spazio in cui possono essere inserite le aggiunte e le modifiche, nonché quello per l'eventuale "logo/layout".

6. Al di sotto, in due riquadri, con caratteri estremamente ridotti, sono indicate le condizioni contrattuali. In particolare, si può leggere: *"L'impresa assegna l'ordine per la registrazione dei propri dati nella piantine della città e nella piantina locale online. L'ordinazione dell'inserito avviene rinviando l'offerta di registrazione firmata. Il firmatario con la sua firma conferma di aver il diritto all'assegnazione dell'ordine, di essersi informato sulla prestazione offerta e di riconoscere le condizioni d'affari. Il servizio internet viene messo a disposizione indipendentemente dalle autorità e senza ordine pubblico. La registrazione dei dati di base viene calcolata con un contributo mensile di 66, -Euro per una durata contrattuale stipulata in modo fisso di 24 mesi. Gli inserimenti di video e/o immagini sono a titolo gratuito. Il pagamento del contributo deve essere corrisposto anticipatamente dopo la fatturazione entro 30 giorni. Tutti i prezzi di registrazione menzionati si intendono al netto esclusa l'IVA attualmente in vigore. L'ordine viene prolungato rispettivamente di un altro anni, se non viene disdetto via raccomandata almeno tre mesi prima del decorso della rispettiva durata contrattuale. Le modifiche dei dati inseriti possono essere comunicate in ogni momento in forma scritta. Tutte le modifiche sono a titolo gratuito. L'impresa ha il diritto di far cancellare in ogni momento i propri dati senza che si estingua l'obbligo del pagamento per la durata contrattuale stipulata. Il committente è responsabile per la correttezza, completezza e ammissibilità restante della registrazione. Nel caso di una registrazione errata, la registrazione su richiesta del committente viene modificata a titolo gratuito. Su questa base non si giustifica il diritto alla diminuzione e/o al recesso. L'ordine per la durata di pubblicazione in corso può essere sempre annullato in forma scritta (via fax) per qualsiasi motivo entro 14 giorni dalla data dell'ordine (via fax). Foro competente / luogo di adempimento Pula (CRO)"* (errori grammaticali e di sintassi nel testo originale).

7. Infine, nella parte inferiore della pagina, in grassetto e con caratteri di maggiore dimensione, vi è una sollecitazione ad una pronta risposta: *"Per una gestione più rapida La preghiamo di volerci inviare il documento entro 1 giorno via fax"* e l'indicazione del numero di fax (091/7562604) cui inviare la comunicazione una volta apposto il timbro aziendale e la firma del responsabile.

8. Pertanto, occorre notare che in nessuna parte della lettera inviata è indicato né il nome del mittente, né l'esistenza del sito <http://www.mappa-della-citta24.it/>.

9. Soltanto dopo che sono trascorsi diversi mesi dalla ricezione da parte di New Media Service della lettera sottoscritta dalle imprese, e quindi dopo che i termini per l'esercizio del diritto di recesso (contrattualmente previsto) sono scaduti, New Media Service invia la fattura in cui si invita a pagare l'abbonamento biennale anticipatamente e nella sua interezza (1.584 euro)<sup>3</sup>.

10. In particolare, con la fattura per la prima volta il professionista rende noto il suo nome fornendo un indirizzo tedesco<sup>4</sup>, nonché i contatti (telefono, fax, email), orario di ufficio. Inoltre, sempre per la prima volta, l'impresa contattata ha contezza dell'esistenza del sito [www.mappa-](http://www.mappa-)

<sup>3</sup> Si veda ad esempio il doc. prot. n. 0052107 del 2016.

<sup>4</sup> Malgrado la società abbia sede legale nella Repubblica di Croazia, nelle fatture inviate alle microimprese il professionista invece si presenta come avente sede in Germania. L'indirizzo di riferimento è nella città di Brema, e, a seconda dei casi, gli indirizzi sono Schlachte 12/13 28195 Bremen (si veda il doc. prot. 0016442 del 2015), oppure Teerhof 59 28199 Bremen (si veda il doc. prot. n. 0052107 del 2016).

della-citta24.it<sup>5</sup>, che viene indicato nel campo ‘oggetto’ del riquadro presente in alto sulla destra e nella frase “La Sua pubblicità si trova online sul sito [www.mappa-della-citta24.it](http://www.mappa-della-citta24.it)! Le auguriamo di poter trovare numerosi<sup>6</sup> contatti e ordini e Le esprimiamo i nostri più sinceri ringraziamenti per la Sua fiducia” presente prima della intestazione ‘FATTURA’.

11. Al di sotto dell’intestazione ‘FATTURA’ è scritto: “Gentili Signore, Egregi Signori, come accordato sulla base del contratto (vedi allegato 1) Le fatturiamo i dettagli riportati qui a seguito (per il contributo di registrazione del rispettivo periodo dei Suoi dati aziendali registrati presso la nostra azienda, per il layout e il video aziendale su [www.mappa-della-citta24.it](http://www.mappa-della-citta24.it)). La prestazione del contratto, come da accordi presi nel contesto del contratto, già stata effettuata”. Vi è poi l’elenco dei servizi prestati (Contributo di registrazione, Logo/Layout, Video aziendale). In particolare, solo il ‘Contributo di registrazione’ ha un prezzo complessivo netto indicato pari a 1.584 euro, mentre gli altri servizi sono offerti a titolo gratuito. Infatti, l’IVA, pur indicata al 25% e al 13%, viene sempre riportata pari a 0 euro.

12. Con riguardo ai termini di pagamento, è specificato: “La preghiamo di inviare via bonifico bancario l’importo della fattura al conto bancario riportato qui a seguito. La preghiamo di indicare il numero della fattura al momento del pagamento. Ai clienti il cui pagamento ci perviene entro 14 giorni dalla data della fattura concediamo uno sconto pari al 4% (30 giorni netti).”

13. Infine, prima delle coordinate bancarie relative al conto corrente (con IBAN tedesco) sul quale effettuare il versamento ed in caratteri estremamente piccoli, viene precisato che “Questa lettera è stata prodotta per via elettronica e pertanto senza alcuna firma”.

14. Qualora le aziende non dovessero pagare, esse iniziano a ricevere con cadenza periodica dei solleciti di pagamento. In particolare, il primo è un “Promemoria di pagamento”<sup>7</sup>. La struttura della comunicazione è analoga a quella della fattura. Gli unici elementi che cambiano riguardano l’esordio della comunicazione, in cui si afferma: “Gentili Signore, Egregi Signori, anche con tutta la dovuta accortezza, una scadenza di pagamento può cadere qualche volta nel dimenticatoio. Pertanto, vogliamo brevemente ricordarVi che la nostra fattura è ancora scoperta. Purtroppo, non avete ancora pagato la su citata fattura, come contrattualmente pattuito”; e la parte finale dove è scritto: “Vi preghiamo provvedere al regolamento e restiamo in attesa di ricevere il Vostro pagamento. Qualora il Vostro pagamento si fosse incrociato col nostro promemoria, vogliate considerare nulla la presente comunicazione. Per ulteriori domande, vogliate contattare il nostro Centro Assistenza Clienti”.

15. Nei solleciti, i toni si fanno sempre più pressanti. Nel primo<sup>8</sup> si legge: “Gentili Signore, Egregi Signori, I nostri servizi contabili ci fanno rilevare, che l’importo indicato in oggetto non è stato ancora saldato. Pertanto, ci permettiamo cortesemente di ricordarVi di voler saldare l’importo totale di € 1584,- e Vi preghiamo, nel contempo, di farci sapere se c’è da sollevare un qualsiasi reclamo a causa di prestazioni contrattuali, in modo che possiamo provvedere in merito”; nel secondo<sup>9</sup>: “Gentili Signore, Egregi Signori, Con riferimento alla nostra **fattura n°...**, **promemoria di pagamento** ed il nostro **1° Sollecito** dobbiamo oggi constatare che il Vostro pagamento non ci è ancora pervenuto. Avete stipulato con noi un contratto firmato legalmente vincolante. Le prestazioni pattuite sono state contrattualmente adempiute. Al fine di evitare elevati

<sup>5</sup> Visitandolo si scopre l’indirizzo croato: New Media Service d.o.o. Kraška 11 52100 Pula Croazia.

<sup>6</sup> L’enfasi è nell’originale.

<sup>7</sup> Si veda doc. prot. n. 0052107 del 2016.

<sup>8</sup> Si veda doc. prot. n. 0052107 del 2016.

<sup>9</sup> Si veda doc. prot. n. 0052107 del 2016.

oneri d'incasso, come pure spese legali, Vi preghiamo di prendere seriamente in considerazione la presente comunicazione. Siete pregati di liquidare l'importo della fattura in sospeso di €. 1584,00 entro 14 gg.”; nel terzo<sup>10</sup>: “Gentili Signore, Egregi Signori, Con riferimento alla nostra **fattura n°...**, **promemoria di pagamento** ed il nostro **1° Sollecito, come pure il 2°**, dobbiamo oggi constatare che il Vostro pagamento non ci è ancora pervenuto. Ciò implica una risoluzione contrattuale unilaterale da parte Vostra. Ai sensi della normativa vigente, potremmo già sin da ora dichiarare il credito esistente presso il tribunale. Tuttavia, vi diate ancora l'ultima possibilità di adempiere Vostri obblighi contrattuali, facendoci avere immediatamente la somma scaduta di € 1584,-. Ai sensi della normativa vigente siamo autorizzati ad affrontare le competenti spese di giudizio emergenti. Tutte le spese già scadute ed ancora emergenti (spese d'ingiunzione, legali e giudiziarie) sono a Vostro carico. Evitateci inutili disagi, nonché ulteriori spese ed adempite il contratto stipulato con noi.”

16. Come nella prima fattura, in tutte le successive comunicazioni in fondo alla pagina in caratteri estremamente ridotti viene precisato che “Questa lettera è stata prodotta per via elettronica e pertanto senza alcuna firma”.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) L'iter del procedimento

17. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 10 novembre 2016 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10608 per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'esistenza di una pratica commerciale scorretta unitariamente indirizzata a pretendere il pagamento di un servizio di annunci pubblicitari a pagamento che la microimpresa non aveva consapevolmente richiesto.

18. Contestualmente alla comunicazione di avvio<sup>11</sup>, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione del messaggio è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni in merito: *i*) alla propria struttura societaria ed organizzativa (amministrativa e tecnica); *ii*) ai criteri con cui sono stati selezionati i soggetti a cui è stata inviata l'offerta promozionale della società; *iii*) alle fonti informative utilizzate da New Media Service d.o.o. per reperire i dati commerciali afferenti alle imprese italiane contattate; *iv*) il numero, l'elenco ed il settore economico dei sottoscrittori italiani; *v*) il numero, l'elenco ed il settore economico dei sottoscrittori italiani che hanno pagato il servizio; *vi*) al volume di affari generato in ciascuno degli anni per i quali New Media Service d.o.o. ha esercitato l'attività di gestione del sito [www.mappa-della-citta24.it](http://www.mappa-della-citta24.it).

19. In data 9 marzo 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

#### 2) Le evidenze acquisite

20. La pratica commerciale contestata al professionista con la comunicazione di avvio del procedimento è stata messa in atto almeno a partire dal mese di settembre del 2014<sup>12</sup>, e risulta

<sup>10</sup> Si veda doc. prot. n. 0052107 del 2016.

<sup>11</sup> Si veda doc. prot. n. 0070931 del 2016.

<sup>12</sup> Si veda doc. prot. n. 0042879 del 2014.

tuttora in corso<sup>13</sup>. Inoltre, come si evince dalla residenza dei diversi segnalanti, risulta che New Media Service diffonda le comunicazioni sopra descritte a mezzo posta ordinaria, indirizzandole a destinatari presenti su tutto il territorio nazionale.

21. Nel corso dell'istruttoria è emerso che New Media Service svolge un'attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle imprese italiane, indipendentemente dalla loro dimensione e quindi anche di quelli delle microimprese, operanti nei più svariati settori economici.

22. L'attività di raccolta, in particolare, avviene senza che le microimprese siano previamente informate circa il trattamento che il professionista intende fare dei loro dati, sia per ciò che riguarda la preiscrizione nel database telematico, che viene realizzata a loro totale insaputa, sia per quanto concerne l'utilizzo delle informazioni raccolte ai fini dell'invio della comunicazione commerciale non richiesta.

23. Inoltre, come si evince dalle segnalazioni agli atti, l'iniziale attività di raccolta dati viene utilizzata dal professionista anche per la redazione della comunicazione commerciale inviata alle microimprese, descritta alla sezione II.

### **3) Le argomentazioni difensive della Parte**

24. Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

## **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

25. In via preliminare va osservato che la condotta in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico di imprese di media e piccola dimensione, ivi incluse le microimprese, in quanto, dall'esame della documentazione in atti, risulta che tale pratica commerciale ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo<sup>14</sup>.

26. Per quel che riguarda il merito della pratica in esame, essa è articolata in una pluralità di condotte tutte volte ad indurre le microimprese, mediante il ricorso all'indebito condizionamento del loro processo decisionale, a sottoscrivere un abbonamento ad un servizio di annunci pubblicitari non richiesto.

27. Infatti, le microimprese ricevono, senza averlo mai richiesto, una comunicazione in cui sono invitate a controllare una serie di informazioni aziendali ed eventualmente correggerle, per poi restituirle sottoscritte ad un numero di fax.

28. Tuttavia, la veste grafica e contenutistica della comunicazione è tale da impedire al destinatario di comprenderne la natura di proposta commerciale: da un lato sono completamente assenti i riferimenti all'identità del professionista, dall'altro le indicazioni circa la natura, le caratteristiche ed il prezzo del servizio fornito sono rese in maniera confusoria e, vista la ridotta dimensione dei caratteri grafici impiegati, in modo pressoché illeggibile.

29. In particolare, la comunicazione dissimula la propria natura di proposta commerciale e si presenta, invece, come una semplice richiesta di aggiornamento dei propri dati aziendali (con caratteri di notevole rilievo grafico viene indicato: *“La preghiamo di aggiornare i suoi dati aziendali”*), lasciando presumere che tale attività sia diretta alla costituzione di una banca dati pubblicitaria promossa dall'editore.

---

<sup>13</sup> Si veda doc. prot. n. 0081229 del 2016.

<sup>14</sup> L'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo definisce le microimprese come “entità, società o associazioni che, prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'art. 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”.

30. Considerata l'effettiva natura di proposta commerciale, la comunicazione risulta gravemente omissiva in relazione alle informazioni inerenti alle reali caratteristiche del servizio offerto da New Media Service, al punto che nella stessa non vi è nemmeno un riferimento al sito *www.mappa-della-citta24.it* che ospiterebbe la banca dati a pagamento.

31. Nel caso di specie, New Media Service, proprio al fine di favorire il descritto effetto confusorio, presenta la reale natura del servizio offerto e il prezzo da corrispondere in modo del tutto marginale, nonché con caratteri minuscoli e sostanzialmente illeggibili.

32. Nel complesso, quindi, mancano diverse informazioni fondamentali affinché i destinatari possano operare una consapevole scelta di acquisto. Inoltre, l'indebito condizionamento è rafforzato dalla richiesta di inviare il modulo compilato entro un giorno dalla sua ricezione.

33. Gli effetti di tale alterazione delle scelte delle microimprese sono poi estremamente rilevanti, in quanto l'invio del modulo firmato comporterebbe, secondo il professionista, la sottoscrizione di un contratto pluriennale estremamente oneroso per le microimprese. Peraltro, soltanto una volta venuto meno il diritto di recesso pattiziamente concesso, New Media Service rende nota l'esistenza di tale presunto vincolo contrattuale e del conseguente debito per la fornitura del servizio di pubblicità nella banca dati.

34. Il professionista invia, quindi, ripetuti avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo delle somme a suo dire dovute. Tali modalità, attraverso le quali New Media Service cerca di far valere le proprie pretese, denotano un carattere chiaramente aggressivo, data l'insistenza e il tenore sempre più pressante dei solleciti.

35. La pratica commerciale attuata dal professionista si caratterizza, poi, per una estrema ampiezza e capillarità, avendo coinvolto essenzialmente tutto il territorio nazionale, nonché per una durata assai lunga, essendo essa ancora in corso ed essendo presenti agli atti denunce risalenti al settembre 2014.

36. La condotta sopra descritta risulta contraria alla diligenza professionale, dal momento che non si riscontra da parte del professionista il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività svolta. La contrarietà alla diligenza professionale da parte di New Media Service si riscontra soprattutto nel fatto che, tanto la creazione unilaterale degli *account* riferibili alle microimprese, all'interno del database *online*, quanto le modalità con le quali viene realizzata la comunicazione commerciale rivolta alle stesse, costituiscono dei meccanismi di cui il professionista si serve per condizionarne indebitamente il processo decisionale, costringendole a prendere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti assunto.

37. In conclusione si ritiene che la condotta tenuta da New Media Service violi il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, e 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo.

## V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

38. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

39. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle

condizioni economiche dell'impresa stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto, va evidenziato che il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

40. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione all'intero territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto come si evince dai documenti in atti, il professionista ha registrato, nel corso della sua attività, i dati di numerose imprese italiane, tra le quali si annovera anche la presenza di microimprese, alle quali ha successivamente inviato una fuorviante comunicazione commerciale non richiesta. Risulta altresì rilevante l'elevato pregiudizio economico, in considerazione del livello del prezzo dei servizi offerti da New Media Service, anche in ragione delle dimensioni economico-finanziarie delle microimprese, in quanto il professionista per l'abbonamento biennale richiede l'importo di 1.584 euro per intero e in via anticipata.

41. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che tale pratica commerciale è stata posta in essere da New Media Service almeno a partire dal mese di settembre 2014, ed è tutt'ora in corso.

42. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a New Media Service d.o.o. nella misura di 500.000 € (cinquecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'indebito condizionamento delle microimprese riguardo la decisione di sottoscrivere un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento a falsare in misura apprezzabile il loro comportamento economico;

### DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società New Media Service d.o.o., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società New Media Service d.o.o., una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 € (cinquecentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---